



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge riconosce e sancisce il diritto dei cittadini alla pratica sportiva ed all'attività motoria, intesa come diritto di promozione umana, sociale, educativa e culturale, come attività idonea a migliorare le capacità fisiche e psichiche, come fattore di prevenzione e tutela della salute pubblica e di ogni condizione di disagio. Il diritto alla pratica sportiva ed all'attività motoria è altresì mezzo atto a favorire l'aggregazione degli individui e ad agevolare lo sviluppo personale attraverso la trasmissione di modelli di vita e pratiche di comportamento virtuosi.
2. Ai fini della concreta ed effettiva attuazione di tali principi, l'impegno dello Stato, nel rispetto dell'ambiente e della sua salvaguardia, riguarda la gestione e l'implementazione degli impianti sportivi, il verde attrezzato, la tutela dei servizi e delle strutture organizzative idonei a favorire la pratica e lo sviluppo dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Lo Stato riconosce la funzione sociale dello sport valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo sportivo, quale strumento, culturale ed educativo, di promozione del rispetto delle regole e della solidarietà, di contrasto del disagio sociale nonché come strumento di miglioramento della qualità della vita.
4. Lo Stato ed il Comitato Olimpico e Paralimpico Nazionale Sammarinese promuovono la parità di genere a tutti i livelli ed in ogni struttura nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive.
5. Lo Stato ed il Comitato Olimpico e Paralimpico Nazionale Sammarinese si impegnano a garantire un sistema sportivo nazionale solido, fondato sui principi di unicità e solidarietà, cui devono ispirarsi e attenersi tutti i soggetti coinvolti in ambito sportivo.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) attività motoria: qualsiasi forma di attività svolta a fini educativi, ricreativi, salutistici, sociali o di benessere con esclusione della necessaria finalità agonistica propria dell'attività sportiva;
 - b) attività sportiva: attività organizzata secondo regole tecniche definite da federazioni ed organismi sportivi praticata in forma agonistica o non agonistica;
 - c) Federazione Sportiva Nazionale (di seguito brevemente FSN): ente di natura privatistica senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica, posto al vertice di una disciplina sportiva o di un gruppo di discipline affini e preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nel settore specifico nonché alla preparazione tecnica ed alla rappresentanza attraverso i propri atleti nelle competizioni internazionali;
 - d) Disciplina Sportiva Associata (di seguito brevemente DSA): organizzazione sportiva equiparata alla FSN, ma priva dei requisiti essenziali per il riconoscimento come tale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- e) Associazione Sportiva Affiliata (di seguito, brevemente, ASA): ente di natura privatistica, organizzato in forma associativa e senza scopo di lucro, che costituisce la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva;
- f) Società Sportiva Affiliata (di seguito brevemente SSA): ente di natura privatistica organizzato in forma societaria dotato di personalità giuridica;
- g) Comitato Olimpico e Paralimpico Nazionale Sammarinese (di seguito brevemente CONS): Ente Pubblico e autonomo che agisce ai fini dell'attuazione dei programmi di politica sportiva e della promozione della pratica dello sport ad ogni livello, che riunisce, raggruppa, coordina e vigila su tutte le FSN, le DSA e le ASA, preposto al potenziamento dello sport sammarinese e allo sviluppo del Movimento Olimpico e Paralimpico nonché primo promotore dei principi fondamentali che contraddistinguono il campo dello Sport;
- h) Comitato Olimpico Internazionale (di seguito brevemente CIO): organizzazione internazionale, non governativa alla guida del movimento olimpico e preposta all'organizzazione e alla gestione dei Giochi Olimpici;
- i) Comitato Paralimpico Internazionale (di seguito brevemente IPC): organizzazione internazionale no profit che governa lo sport paralimpico, preposta alla organizzazione e gestione dei Giochi Paralimpici;
- l) World Anti Doping Agency (di seguito brevemente WADA): agenzia mondiale antidoping creata per coordinare la lotta contro il doping nello sport;
- m) Organizzazione Nazionale Anti Doping (di seguito brevemente NADO): organismo, dotato di autonomia operativa, con competenza nella Repubblica di San Marino e preposto a reprimere il fenomeno del doping;
- n) atleta: soggetto che pratica in modo continuativo ed organizzato una o più discipline sportive riconosciute dall'ordinamento sportivo, partecipando ad attività di allenamento, formazione, promozione o competizione, a livello agonistico o non agonistico, nel rispetto della normativa vigente in ambito sportivo, etico e disciplinare;
- o) atleta di interesse nazionale: atleta individuato dal CONS in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
- p) dirigente sportivo: persona che, in virtù di una nomina elettiva o fiduciaria, svolge funzioni di indirizzo, amministrazione, gestione, organizzazione o rappresentanza nell'ambito di organismi appartenenti all'ordinamento sportivo, contribuendo al perseguimento delle finalità istituzionali, sportive, educative e sociali delle organizzazioni sportive;
- q) tecnico sportivo: soggetto in possesso delle competenze, qualifiche o abilitazioni previste dall'ordinamento sportivo, che svolge attività di insegnamento, allenamento, preparazione, formazione, assistenza tecnica e sviluppo degli atleti o dei praticanti di una disciplina sportiva, operando nel rispetto delle norme tecniche, etiche e disciplinari vigenti;
- r) direttore tecnico: soggetto che ha il ruolo di coordinare e supportare l'attività tecnica, coordinando un settore sportivo in supporto degli allenatori in ambito tecnico, sportivo e disciplinare;
- s) direttore sportivo: soggetto che si occupa di definire assetti, obiettivi e strategie, con lo scopo di coordinare le attività e la crescita sportiva di squadra ovvero di atleti;
- t) ufficiale di gara o direttore di gara: il soggetto designato dall'organismo sportivo competente per assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, applicando e facendo rispettare, le norme tecniche e regolamentari della disciplina, esercitando le funzioni di arbitraggio, giudizio, controllo, valutazione o cronometraggio previste dai regolamenti sportivi.

Art.3
(Sport e scuola)

1. Lo Stato favorisce l'educazione e la formazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado, valorizzandone i relativi programmi ed avvalendosi di personale insegnante qualificato.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

2. Lo Stato promuove, inoltre, la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione nonché quale parte integrante del percorso scolastico e riconosce l'educazione motoria e la pratica sportiva quali strumenti fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile.
3. Lo Stato sostiene altresì le più strette e proficue forme di collaborazione fra scuola e CONS coordinate con i vari livelli scolastici di insegnamento, finalizzate ad una maggiore diffusione dell'attività sportiva, anche attraverso appositi strumenti normativi che prevedano:
- a) la promozione di iniziative indirizzate alla divulgazione dell'olimpismo, dell'etica e della cultura sportiva, favorendo la crescita culturale, civile e sociale dei giovani;
 - b) il potenziamento delle ore di educazione fisica e motoria, svolte all'interno dell'orario scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendo il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, allo scopo di accrescere le capacità motorie e di coordinazione e di combattere la sedentarietà;
 - c) la prevenzione ed il superamento di ogni forma di disagio, anche in un'ottica inclusiva, attraverso progetti in ambito scolastico che prevedano attività educative, didattiche e sportive, allo scopo di realizzare una sinergia fra le capacità intellettive e motorie;
 - d) il coordinamento con i vari ordini scolastici di attività finalizzate alla preparazione psicomotoria e ad una maggiore diffusione delle discipline sportive;
 - e) la promozione di corsi di formazione per il personale docente della Scuola e del CONS in collaborazione con organismi sportivi internazionali, istituti, enti e università;
 - f) l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive studentesche;
 - g) l'inserimento obbligatorio di rappresentanti del CONS in commissioni e organismi scolastici, chiamati a trattare materie attinenti all'attività motoria e sportiva, nell'ambito delle reciproche autonomie e competenze.
4. Al fine di agevolare un dialogo costante tra le due istituzioni, la scuola ed il CONS possono sottoscrivere specifici protocolli d'intesa ed accordi su materie di reciproco interesse tese a favorire e disciplinare specifiche competenze ed attività comuni, con l'obiettivo di individuare le modalità più efficaci per agevolare il percorso scolastico dei giovani che praticano attività sportiva, con particolare attenzione a quelli di alto livello, prevedendo altresì l'utilizzo di strumenti innovativi di formazione, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici ovvero telematici, per consentire agli stessi di ottenere o mantenere elevati risultati sportivi agonistici senza diminuzione del livello di formazione scolastica.

Art. 4

(Diritto allo sport per persone con disabilità)

1. Lo Stato ed il CONS tutelano, in ambito sportivo, il diritto all'inclusione e alla coesione sociale delle persone con disabilità sulla base dei principi sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Il CONS assicura, in qualsiasi contesto, agli atleti disabili, alle rispettive Federazioni e Associazioni, il medesimo trattamento riconosciuto agli atleti normodotati, tutelando in particolare la possibilità per le persone con disabilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive specifiche.

**TITOLO II
COMMISSIONE NAZIONALE PER LO SPORT**

Art. 5

(Istituzione, natura e funzioni)



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. È istituita la Commissione Nazionale per lo Sport, organo consultivo, con il compito di analizzare gli aspetti organizzativi, logistici, finanziari e tecnici delle attività, iniziative e tematiche riguardanti, a qualsivoglia titolo, l'ambito sportivo nazionale, secondo una logica di sistema finalizzata alla razionalizzazione delle risorse, all'interesse generale ed al perseguimento degli obiettivi della presente legge.
2. La Commissione di cui al presente articolo è istituita con il principale obiettivo di proporre al CONS e agli altri organi competenti dello Stato, eventualmente coinvolti, ogni opportuna ed idonea iniziativa volta a migliorare e potenziare l'attività sportiva sammarinese in qualsiasi ambito.

Art. 6
(Composizione)

1. La Commissione Nazionale per lo Sport è composta da:
 - a) Segretario di Stato con delega allo Sport, o suo delegato, che la presiede;
 - b) Presidente del CONS, o suo delegato;
 - c) Segretario Generale del CONS, o suo delegato;
 - d) Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, o suo delegato;
 - e) Segretario di Stato per il Turismo, o suo delegato.
2. La Commissione Nazionale per lo Sport può essere integrata, ogniqualvolta vi siano all'ordine del giorno questioni inerenti specifiche aree di competenza e su espressa indicazione del Segretario di Stato con delega allo Sport, da altri Segretari di Stato o da loro delegati, con diritto di voto.
3. Un funzionario della Segreteria di Stato con delega allo Sport ricopre il ruolo di segretario verbalizzante.

Art. 7
(Funzionamento)

1. La Commissione Nazionale per lo Sport si riunisce almeno una volta all'anno. Viene altresì convocata dal Presidente della Commissione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata del Presidente del CONS.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, Presidenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Associazioni Sportive affiliate, dirigenti e direttori pubblici e scolastici, consulenti o esperti in relazione alle materie di loro competenza previste all'ordine del giorno delle sedute.
3. Le convocazioni sono effettuate dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione della Commissione. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della riunione.
4. La Commissione delibera a maggioranza semplice sui punti previsti all'ordine del giorno, emettendo pareri consultivi da inoltrare, a cura della Segreteria di Stato con delega allo sport, alle parti coinvolte entro dieci giorni dalla deliberazione.
5. La partecipazione alla Commissione Nazionale per lo Sport è a titolo gratuito e non comporta alcun compenso o gettone di presenza.

TITOLO III
COMITATO OLIMPICO E PARALIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE (C.O.N.S.)

Art. 8
(Finalità)



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi di politica sportiva e della promozione della pratica dello sport ad ogni livello, è istituito, sotto la vigilanza della Segreteria di Stato con delega allo Sport, il CONS, Ente pubblico ed autonomo, dotato di personalità giuridica che riunisce, raggruppa, coordina e vigila su tutte le FSN e le DSA.
2. Il CONS, preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport sammarinese, svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e dell'IPC ed è estraneo ad ogni influenza religiosa, politica, razziale ed economica.
3. Il CONS agisce nel rispetto di principi finalizzati al contrasto delle disuguaglianze, del razzismo e delle discriminazioni basate sulla nazionalità, sul genere, sulla religione e sull'orientamento sessuale e assume e promuove ogni opportuna iniziativa contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione nell'ambito dello sport, garantendo altresì, in qualsivoglia circostanza, la parità di genere. Il CONS esercita poteri di vigilanza nei confronti delle attività sportive riconducibili a FSN e DSA e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo dallo stesso riconosciuti, al fine di assicurare il rispetto e l'armonia con le regole stabilite dal medesimo, dal CIO e dall'IPC, ai sensi del comma 2.
4. Il CONS, nel perseguire le finalità di cui al presente articolo ed al fine di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico e Paralimpico nella Repubblica di San Marino, non può essere coinvolto in attività che siano in contrasto con le direttive del CIO e dell'IPC e, nel rispetto assoluto di quanto previsto della Carta Olimpica, rimane impegnato a preservare la propria autonomia.
5. La finalità del CONS è quella di promuovere i fondamentali principi e valori dell'olimpismo nella Repubblica di San Marino nel campo dello sport e dell'educazione, attraverso la promozione di programmi sportivi ed educativi rivolti a FSN e DSA, alle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni sportive internazionali, gli istituti di educazione fisica e le università, incoraggiando la creazione di accademie, musei per la promozione di programmi, compresi quelli culturali, preposti all'educazione olimpica.

Art. 9
(Statuto e ruolo)

1. Il CONS è tenuto a seguire i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi emanati dal CIO e dall'IPC e cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi, le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica e paralimpica.
2. Il CONS cura, inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e d'intesa con il NADO, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della corretta pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale e incoraggia misure di sostegno in materia di cure mediche e di tutela della salute degli atleti, servendosi anche della collaborazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito brevemente ISS).
3. Il CONS vigila, contrasta e segnala alle competenti autorità giudiziarie chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle FSN e DSA riconosciute dal CONS, ovvero sotto l'egida delle medesime, al fine di alterarne lo svolgimento ovvero di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, conformemente a quanto stabilito dalla normativa sammarinese in vigore e dalle Convenzioni Internazionali sottoscritte e ratificate in materia dalla Repubblica di San Marino.
4. Lo Statuto del CONS, redatto in armonia con l'ordinamento nazionale ed internazionale, è adottato a maggioranza semplice da parte dei componenti elettivi e di diritto del Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo ed è approvato dal CIO e dall'IPC. Entro sessanta giorni dalla sua ricezione la Segreteria di Stato con delega allo Sport prende atto dello statuto.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

6. Lo Statuto disciplina l'attività e l'organizzazione del CONS seguendo l'evoluzione dell'ordinamento sportivo internazionale e in conformità alla presente legge, regolamentando, in particolare, le procedure per la candidatura e l'elezione del Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e di tutti gli organismi dell'Ente.

Art. 10

(Competenze ed attribuzioni)

1. Il CONS ha competenze ed attribuzioni in materia di attività sportiva, ai sensi della presente legge, ed in particolare:
 - a) formula un programma di politica sportiva quadriennale da approvarsi, da parte dei propri organi deliberanti, entro sei mesi dal rinnovo delle cariche elettive;
 - b) esercita la gestione, il mantenimento ed il controllo degli impianti sportivi ricevuti in uso dallo Stato, verso il quale rimane responsabile;
 - c) formula un progetto complessivo di priorità d'intervento per la realizzazione, anche diretta, di nuovi impianti sportivi, per l'incremento delle infrastrutture e il miglioramento di quelle esistenti, da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche;
 - d) esprime parere preventivo obbligatorio sui progetti di nuovi impianti sportivi pubblici e di intervento su quelli esistenti, compresi quelli destinati all'utilizzo scolastico, relativi alle attività di educazione fisica e motoria;
 - e) esprime parere preventivo obbligatorio vincolante, limitatamente alle disposizioni regolamentari sportive, per i progetti di nuovi impianti sportivi;
 - f) coordina e cura l'organizzazione delle attività sportive sul territorio della Repubblica di San Marino, svolte dalle organizzazioni da esso riconosciute, dettando principi generali per la disciplina, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, anche al fine di vigilare sul regolare e corretto svolgimento delle competizioni da parte di tutte le FSN e DSA;
 - g) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere e mantenere il riconoscimento ai fini sportivi, le FSN e le DSA, ratificandone gli statuti in armonia con le direttive delle Federazioni Internazionali;
 - h) partecipa ai Giochi Olimpici e Paralimpici, nonché a tutte le altre manifestazioni di pertinenza del CONS, inviando i propri atleti con l'esclusiva autorità a rappresentare la Repubblica di San Marino. A tale riguardo, costituisce, organizza e guida le delegazioni per la partecipazione a manifestazioni multidisciplinari, patrocinate dal CIO e dall'ICP ed è responsabile del comportamento dei componenti delle proprie delegazioni sportive;
 - i) coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli atleti e per la prevenzione del doping, adottando tutte le iniziative utili per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterino le prestazioni degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva;
 - l) provvede per mezzo dei propri organi alla ripartizione e all'erogazione dei contributi finanziari alle FSN e alle DSA, tenendo conto dei bilanci e dell'attività svolta, del programma di politica sportiva quadriennale di cui alla lettera a), dello stanziamento previsto nel Bilancio dello Stato, delle normative interne approvate in materia dai propri organi competenti nonché dell'attività sportiva per persone con disabilità;
 - m) ha facoltà di deliberare in merito all'erogazione di contributi in favore di organizzazioni sportive dotate di personalità giuridica non affiliate al CONS, alle FSN o DSA, tenendo conto dei bilanci delle stesse e valutandone l'opportunità in base ai programmi ed alle attività svolte e destina, a mezzo dei propri organi, i contributi ricevuti dallo Stato per il finanziamento di ogni altra attività o manifestazione sportiva;
 - n) cura e promuove, anche in collaborazione con le FSN, le DSA e le ASA o SSA, attività di formazione, aggiornamento e studio dei quadri tecnici e dirigenziali in collaborazione con gli organismi sportivi nazionali ed internazionali;



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- o) collabora, per raggiungere i propri scopi, con organismi governativi, con cui si impegna a stabilire proficue relazioni e può presentare al Congresso di Stato, per tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport, proposte e osservazioni riguardanti la disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento normativo internazionale.

Art. 11
(Finanziamento)

1. Per il perseguimento dei propri fini, il CONS provvede a mezzo di:
 - a) contributi finanziari ordinari previsti nell'apposito stanziamento del Bilancio dello Stato, ivi compresi quelli destinati alle FSN, da ripartirsi secondo i termini della presente legge e dei criteri approvati dal Consiglio Nazionale;
 - b) contributi finanziari straordinari, previsti negli appositi stanziamenti del Bilancio dello Stato, per la preparazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici, Paralimpici e alle altre manifestazioni similari di sua competenza;
 - c) introiti derivanti dalla concessione, gestione e utilizzo degli impianti sportivi;
 - d) contributi provenienti da altri enti ovvero organizzazioni sportive internazionali;
 - e) erogazioni, lasciti e liberalità da parte di privati;
 - f) utili ricavati da manifestazioni sportive, sponsorizzazioni o vendita di merchandising.
2. È demandata ad apposito decreto delegato l'istituzione del credito sportivo agevolato per investimenti infrastrutturali e per attrezzature sportive del CONS, delle FSN e DSA riconosciute.
3. Esclusivamente per la partecipazione ovvero l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, ed in relazione ai proventi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), il CONS può predisporre, nell'ambito del proprio bilancio di esercizio, accantonamenti pluriennali, previa specifica autorizzazione da riportarsi annualmente nell'ambito della Legge di Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti pubblici.
4. Il CONS, le FSN, le DSA e le SSA o ASA, beneficiano di apposite agevolazioni fiscali, come stabilito nell'ambito della disciplina legislativa in materia tributaria.

Art. 12
(Gestione ed utilizzo degli impianti sportivi)

1. La gestione ovvero l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dello Stato può essere esercitata in via alternativa:
 - a) a mezzo di concessione in uso al CONS, che li gestisce direttamente o in forma delegata; le modalità di gestione e utilizzo in forma delegata con le FSN ovvero DSA, sono disciplinate tramite apposite convenzioni;
 - b) a mezzo di concessione in uso direttamente alla FSN ovvero DSA, tramite apposita convenzione;
 - c) a mezzo di gestioni delegate a privati attraverso la stipula di appositi contratti.
2. Le Segreterie di Stato competenti utilizzano gli impianti sportivi di proprietà dello Stato, per esigenze pubbliche, istituzionali, culturali o turistiche, previo accordo con il CONS e con i gestori eventualmente individuati ai sensi del comma 1, in considerazione dei calendari e delle attività sportive programmate.
3. Lo Stato, inoltre, agevola l'uso degli impianti sportivi pubblici, allo scopo di favorire il diritto all'attività motoria da parte della cittadinanza in genere, mettendo a disposizione:
 - a) gli impianti in dotazione alle scuole, al di fuori dell'orario d'insegnamento, nei modi fissati dal Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche, di cui all'Allegato A;
 - b) gli impianti in concessione al CONS, alle FSN e DSA, così come stabilito al comma 1, lettere a) e b), nei modi fissati dal Regolamento per l'utilizzo degli impianti per eventi sportivi o di altro genere di cui all'Allegato B.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

4. I regolamenti, Allegati A e B, di cui al comma 3 possono essere modificati con decreto delegato.

**Art. 13
(Organi)**

1. Fanno parte del CONS tutte le FSN e DSA affiliate riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Internazionali riconosciute, a loro volta, dal CIO ovvero dall'IPC.
2. Sono organi del CONS:
 - a) il Consiglio Nazionale;
 - b) il Consiglio Olimpico;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Esecutivo;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) il Collegio dei Sindaci Revisori.
3. I componenti degli organi del CONS durano in carica un quadriennio olimpico. Coloro che sono eletti nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
4. I componenti degli organi del CONS, ad eccezione del Segretario Generale, sono rieleggibili per lo stesso incarico, per un periodo non superiore a tre quadrienni olimpici consecutivi, decorso il quale potranno essere rieletti per un quarto mandato solamente con maggioranza qualificata di due terzi. Esauriti i periodi di mandato, i componenti degli organi del CONS non possono essere rieletti nel medesimo incarico, se prima non siano decorsi almeno quattro anni dal termini dell'ultimo mandato.
5. In caso di dimissioni anticipate, i soggetti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) non possono essere rieletti nello stesso incarico prima che siano decorsi almeno quattro anni.
6. Nel caso in cui un soggetto di cui al comma 2, lettere c) e d) ricopra un incarico per un periodo inferiore ai tre mandati e sia eletto nuovamente ma in un incarico diverso, la durata massima del nuovo incarico è di tre mandati con decorrenza dalla data di nomina nel nuovo incarico.

**Art. 14
(Requisiti)**

1. Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS, oltre ai requisiti specifici previsti dallo Statuto del CONS, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini sammarinesi;
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato e fatta salva la sospensione condizionale della pena, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi della normativa vigente in materia;
 - d) non aver riportato negli ultimi due quadrienni olimpici squalifiche o inibizioni sportive, complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONS, da una FSN ovvero DSA o da un organismo sportivo internazionale riconosciuto, salvo riabilitazione;
 - e) non incorrere nelle incompatibilità previste dalla presente legge.
2. Non è eleggibile, chiunque abbia subito una sanzione, a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti Doping della WADA.

**Art. 15
(Consiglio Nazionale: natura, composizione e durata)**

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00097618 del 09/10/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Il Consiglio Nazionale è il principale ed il massimo organo deliberativo e rappresentativo, di indirizzo e di controllo dello sport sammarinese ed ha il compito di coordinare l'attività sportiva delle FSN e delle DSA.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:
 - a) il Presidente del CONS;
 - b) i Presidenti delle FSN olimpiche, paralimpiche, non olimpiche;
 - c) eventuali membri sammarinesi del CIO e dell'IPC;
 - d) eventuali presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive Internazionali o Continentali riconosciute dal CIO e dall'IPC;
3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:
 - a) due rappresentanti eletti dagli atleti olimpici e paralimpici, in conformità alla Carta Olimpica;
 - b) i membri del Comitato Esecutivo che non ricoprono la carica di Presidenti delle FSN;
 - c) i rappresentanti delle DSA, eletti in conformità all'apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale;
4. I membri di diritto ed i membri elettivi del Consiglio Nazionale, hanno diritto di voto, nei modi stabiliti dallo Statuto del CONS, tenuto conto che in ossequio alla Carta Olimpica del CIO, la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle FSN affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.
5. Nel computo di suddetta maggioranza sono inclusi i due rappresentanti eletti dagli atleti olimpici o paralimpici nonché gli eventuali presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive Internazionali o Continentali, qualora questi ultimi rappresentino uno sport incluso nel programma dei Giochi Olimpici e Paralimpici.
6. Lo Statuto del CONS può prevedere le modalità di partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.
7. Sono ammesse deleghe, per la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale, solo in favore dei Vicepresidenti e dei Segretari Generali delle FSN.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale sono assunte dal Segretario Generale del CONS, e in caso di impedimento o sua assenza, da un membro del Consiglio Nazionale, da un membro del Comitato Esecutivo o da un funzionario del CONS appositamente designato dal Presidente.

Art. 16

(Consiglio Nazionale: elezioni, competenze ed attribuzioni)

1. I membri di diritto del Consiglio Nazionale del CONS:
 - a) eleggono il Presidente del CONS a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b) eleggono sei componenti del Comitato Esecutivo a maggioranza semplice dei presenti di cui:
 - 1) quattro Presidenti appartenenti a FSN;
 - 2) due membri che non ricoprono la carica di Presidenti delle FSN;
2. Lo Statuto del CONS stabilisce le modalità di voto, le condizioni di elezione e di rappresentanza delle FSN e delle DSA al fine di rispettare quanto previsto dalla Carta Olimpica.
3. Il Consiglio Nazionale svolge i seguenti compiti:
 - a) adotta lo Statuto e le relative revisioni ovvero modifiche, i regolamenti e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
 - b) formula ed approva un Programma di Politica Sportiva Quadriennale e il Piano di Priorità d'intervento sugli impianti sportivi, entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Comitato Esecutivo, i quali devono essere oggetto di verifica e revisione nei successivi due anni al fine di verificarne l'effettiva fattibilità;
 - c) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività del Comitato Esecutivo in conformità al Programma di Politica Sportiva Quadriennale;



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- d) stabilisce, tramite apposito Regolamento e allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle Federazioni Sportive, DSA e sulle e Associazioni o Società Sportive affiliate;
- e) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i membri del Tribunale Sportivo;
- f) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i membri della Commissione Tecnica del CONS;
- g) nomina i membri del NADO San Marino di propria competenza;
- h) esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo del CONS, le relative variazioni e la relazione del Comitato Esecutivo sulla gestione dell'Ente;
- i) delibera entro sei mesi dalla presentazione delle richieste, sulle affiliazioni di FSN e DSA;
- l) ratifica gli statuti, ed i bilanci di esercizio delle FSN e delle DSA;
- m) delibera il commissariamento nonché la sospensione temporanea di affiliazione al CONS, di cui all'articolo 45, delle FSN o DSA, fino al termine delle attività di indagine e sentite anche le Federazioni Internazionali, in caso di:
 - 1) accertate gravi irregolarità nella gestione di FSN e DSA;
 - 2) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi di FSN e DSA;
 - 3) constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
 - 4) impossibilità a garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali di competenza;
- n) delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla revoca del riconoscimento ovvero dell'affiliazione delle FSN o delle DSA;
- o) stabilisce, in armonia con l'Ordinamento Sportivo Internazionale e nell'ambito della disciplina di ciascuna FSN o DSA, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
- p) adotta, su proposta del Comitato Esecutivo, il regolamento di amministrazione e contabilità del CONS, delle FSN e delle DSA e le modalità di controllo sulle Associazioni o Società Sportive affiliate;
- q) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o dal Comitato Esecutivo o di cui sia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno da almeno un terzo dei membri di diritto;
- r) emana autonome regolamentazioni interne di carattere amministrativo, tecnico e operativo, al fine di assicurare le attività dell'Ente, nonché i criteri generali per il regolare e corretto svolgimento delle competizioni in armonia con le finalità della presente legge, con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e con la legislazione vigente;
- s) dispone la sospensione temporanea o, se per gravi motivi, la revoca del mandato dei componenti del Comitato Esecutivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- t) delibera sull'erogazione dei contributi ordinari in favore delle FSN e delle DSA;
- u) ratifica, nella sua prima riunione, le deliberazioni d'urgenza adottate dal Comitato Esecutivo in sua sostituzione.

Art. 17

(Consiglio Nazionale: convocazione, costituzione e deliberazioni)

1. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e, per il rinnovo delle cariche, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici.
2. Il Consiglio Nazionale deve essere riunito in prima e seconda convocazione. La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; la seconda convocazione, indetta mezz'ora più tardi nello stesso giorno e sede previsti per la prima convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Il Presidente o la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo possono convocare il Consiglio Nazionale ogniqualvolta lo ritengano necessario e hanno altresì l'obbligo di convocarlo entro trenta giorni quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei componenti di diritto del Consiglio Nazionale.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

4. L'avviso di convocazione è a cura del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento è effettuato, nell'ordine, dal Vicepresidente o dal componente più anziano per età del Comitato Esecutivo o del Consiglio Nazionale.
5. L'avviso di convocazione è predisposto con lettera raccomandata, anche elettronica, o con mezzo equivalente che ne consenta l'attestazione di ricezione, contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio Nazionale ed è altresì trasmesso al Segretario di Stato con delega allo Sport e ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori. I singoli membri del Consiglio Nazionale con diritto di voto devono comunicare l'opzione di scelta riguardo alla modalità di notifica dell'avviso di convocazione, mediante apposita dichiarazione scritta.
6. In caso di assoluta urgenza e necessità il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale con preavviso di un giorno, adottando la procedura d'urgenza.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo diverse maggioranze qualificate previste dalla presente legge o dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

(Consiglio Olimpico: composizione e deliberazioni)

1. Il Consiglio Olimpico è composto dal Presidente del C.O.N.S. che lo presiede, dai Presidenti delle Federazioni Olimpiche che disciplinano uno sport incluso nel programma dei Giochi Olimpici, dai membri del Comitato Esecutivo esterni al Consiglio Nazionale, dai due rappresentanti degli atleti olimpici, dai membri della Commissione Tecnica, dagli eventuali membri sammarinesi del C.I.O. e dai Presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive continentali o internazionali, qualora questi ultimi rappresentino sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.
2. Il Consiglio Olimpico delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la partecipazione ai Giochi Olimpici e a tutte le manifestazioni similari e designa, su indicazione della Commissione Tecnica, le discipline sportive e gli atleti che vi partecipano in base ai relativi criteri di qualificazione definiti.
3. Il Consiglio Olimpico delibera, altresì, a maggioranza assoluta dei componenti, su temi di carattere olimpico, a norma della Carta Olimpica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Sono ammesse deleghe, per la partecipazione ai lavori del Consiglio Olimpico, solo in favore dei Vicepresidenti e dei Segretari Generali delle Federazioni Olimpiche.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio Olimpico sono assunte dal Segretario Generale del C.O.N.S. e, in caso di impedimento o sua assenza, da un membro del Consiglio Olimpico o del Comitato Esecutivo o da un funzionario del C.O.N.S. designato dal Presidente.

Art. 19

(Presidente)

1. Il Presidente del C.O.N.S. è eletto dal Consiglio Nazionale.
2. Rimane in carica per un quadriennio olimpico ed ha la rappresentanza legale del CONS anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali; convoca e presiede, con diritto di voto, le riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo e dà attuazione alle loro deliberazioni.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, ancora, in sua assenza, dal Presidente Federale in seno al Comitato Esecutivo più anziano per età.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni che abbiano carattere di particolare urgenza e necessità, anche senza preventiva autorizzazione del Comitato Esecutivo, fatta salva la successiva ratifica nella prima seduta utile.
5. Per concorrere alla elezione di presidente, oltre ai requisiti di cui all'articolo 14 occorre essere stati tesserati per almeno quattro anni in una FSN o in una DSA oppure, in via alternativa, aver



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

ricoperto la carica di membro del Comitato Esecutivo del CONS o aver ricoperto la carica di Presidente o Vicepresidente di una FSN o DSA per almeno un quadriennio olimpico o essere stato atleta che ha rappresentato la Repubblica di San Marino ai Giochi Olimpici o Paralimpici.

6. La carica di Presidente è incompatibile con cariche direttive in seno a FSN, DSA e Associazioni o Società Sportive affiliate.

Art. 20

(Inquadramento normativo ed economico del Presidente)

1. Il Presidente del CONS per tutta la durata del suo incarico, se dipendente dello Stato o di Enti Pubblici o società a partecipazione statale, è collocato in distacco amministrativo o, se dipendente di un datore di lavoro privato, è collocato in aspettativa.

2. Al Presidente è riconosciuto il trattamento retributivo previsto per il Segretario Generale del CONS dall'allegato F della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche.

3. Durante il periodo di distacco, se dipendente pubblico, il Presidente mantiene la titolarità del posto di provenienza, compreso il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle voci accessorie della retribuzione ed ogni altro diritto normativo ed economico presente e futuro legato al ruolo lavorativo di provenienza.

4. Al Presidente, a titolo di indennità per la carica ricoperta, è corrisposto un emolumento nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato Esecutivo determinato da Decreto Delegato.

5. L'inquadramento normativo ed economico non si applica a chi percepisce la pensione.

6. Gli emolumenti conseguenti all'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio del CONS.

Art. 21

(Comitato Esecutivo: composizione ed incompatibilità)

1. Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dal Presidente del CONS che lo presiede;
- b) da sei membri eletti dal Consiglio Nazionale, fra cui è eletto un Vicepresidente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
- c) da eventuali membri sammarinesi del CIO e dell'IPC;
- d) dal Segretario Generale, eletto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 26 e che vi partecipa senza diritto di voto;
- e) da un rappresentante degli atleti olimpici;
- f) da un rappresentante dell'attività paralimpica sammarinese.

2. Il rappresentante dell'attività paralimpica sammarinese di cui al comma 1, lettera f), partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo ed esercita diritto di voto esclusivamente per tutte le questioni riguardanti l'attività paralimpica a qualsivoglia titolo. Il rappresentante degli atleti olimpici, di cui al comma 1, lettera e), partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo esclusivamente con funzione consultiva e senza diritto di voto.

3. I requisiti specifici, le modalità di individuazione e di elezione dei membri di cui comma 1 sono definite tramite apposito regolamento adottato dal CONS.

4. Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono incompatibili con cariche direttive nelle FSN, DSA e nelle Associazioni Sportive affiliate; con incarichi di direzione, rappresentanza ovvero nomina governativa in seno a Segreterie di Stato; con la carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato; con i ruoli di Presidente o Direttore di Ente Pubblico o di società a partecipazione statale.

5. L'incompatibilità nel ricoprire cariche all'interno del Comitato Esecutivo, ad esclusione del Segretario Generale e del Presidente, è estesa anche a coloro che ricavano un reddito personale



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

prevalente dall'attività sportiva o da attività ad essa collegate di competenza del CONS, nonché ai dipendenti del CONS o ai funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

6 I componenti del Comitato Esecutivo, qualora vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

Art. 22

(Comitato Esecutivo: durata ed attribuzioni)

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e nel rispetto delle leggi vigenti e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, esercita le proprie funzioni ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, che resta in carica per tutto il quadriennio olimpico, scelto tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali al di fuori dei membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
- b) nomina il Vicepresidente, su proposta del Presidente, in seno al Comitato Esecutivo;
- c) formula la proposta di statuto del CONS, nonché eventuali modifiche ovvero revisioni dello stesso, da proporre al Consiglio Nazionale;
- d) propone l'adozione di appositi regolamenti interni di natura tecnico-operativa in esecuzione alle finalità dell'Ente;
- e) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa dell'Ente secondo le direttive del Consiglio Nazionale;
- f) esercita poteri di controllo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, tramite apposito regolamento, sulle FSN e sulle DSA in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica ed all'attività sportiva degli Atleti d'Interesse Nazionale, all'utilizzo dei contributi finanziari e alla gestione amministrativa;
- g) predispose la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
- h) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici del CONS e sulla consistenza degli organici dell'Ente, formulando proposte per il reperimento del personale ai Direttori di Dipartimento competenti ed al Direttore della Funzione Pubblica;
- i) esamina i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dalle FSN e dalle DSA, da redigersi secondo uno schema tipo, esercitando funzioni di controllo e di indirizzo sui servizi e sulle F.S.N. e sulle D.S.A. riconosciute;
- l) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle FSN e delle DSA e li propone all'approvazione di ratifica del Consiglio Nazionale;
- m) dispone ispezioni ed indagini, in caso di presunte irregolarità sull'attività e sulla gestione amministrativa delle FSN e DSA e delle Associazioni o Società Sportive affiliate predisponendo apposita relazione;
- n) propone il commissariamento, la sospensione temporanea di affiliazione al CONS, ai sensi dell'articolo 45, delle FSN o DSA, fino al termine delle attività di indagine e sentite anche le Federazioni Internazionali, in caso di:
 - 1) accertate gravi irregolarità nella gestione di FSN e DSA;
 - 2) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di organi direttivi di FSN e DSA;
 - 3) constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
 - 4) impossibilità a garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
- o) propone la revoca del riconoscimento ovvero dell'affiliazione delle FSN o delle DSA;
- p) nomina, in caso di commissariamento, i commissari straordinari per la gestione commissariata fino alla risoluzione del caso, determinandone l'eventuale compenso a carico dell'Ente;



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- q) commina le sanzioni o i provvedimenti disciplinari nei confronti di quei soggetti che violano e non rispettano i regolamenti e le disposizioni adottate dell'Ente;
- r) adotta le deliberazioni d'urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- s) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri della Commissione Tecnica, del Tribunale Sportivo e membri di altri organi o comitati di sua competenza, come previsti dalla presente legge ovvero dallo statuto del CONS;
- t) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente;
- u) effettua una valutazione continua dello stato degli impianti, su cui relaziona con cadenza almeno annuale alla Segreteria di Stato con delega allo Sport, al fine di proporre i relativi interventi;
- v) conferisce deleghe operative per le funzioni di sua competenza e può istituire Commissioni o gruppi di studio-lavoro affidando incarichi, determinandone la durata e l'eventuale compenso interamente a carico del Bilancio dell'Ente;
- w) stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi alla preparazione e le modalità di partecipazione degli atleti alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi e altre manifestazioni similari di competenza del CONS;
- x) formula proposte di modifica ed osservazioni della legislazione in materia di attività sportiva alla Segreteria di Stato con delega allo Sport, tenendo conto delle esigenze e dell'evoluzione dell'ordinamento normativo nazionale ed internazionale;
- y) stabilisce ed individua i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, proponendo un regolamento di giustizia sportiva al Consiglio Nazionale per l'approvazione e l'applicazione;
- z) adotta i provvedimenti relativi all'autorizzazione da rilasciarsi, ai sensi della normativa vigente, alle associazioni o società sportive per l'utilizzo, nella denominazione delle stesse, della dicitura "San Marino" o di altre espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino.

Art. 23

(Comitato Esecutivo: convocazione riunioni e decadenza dei componenti)

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando almeno la maggioranza dei membri con diritto di voto ne faccia richiesta scritta.
2. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano in modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Al Segretario verbalizzante deve in ogni caso essere consentita la stesura e la sottoscrizione del verbale.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Qualora nel corso del quadriennio, un componente del Comitato Esecutivo non partecipi alle riunioni per più di tre sedute consecutive senza valido e giustificato motivo segnalato per iscritto, s'intende dimissionario d'ufficio. Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile provvede alla sostituzione del membro dimissionario o di qualsiasi altro componente che, per qualunque motivo, dovesse cessare dalla carica.
5. Il mandato dei componenti del Comitato Esecutivo può essere temporaneamente sospeso o revocato per gravi motivi dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 24



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

(Comitato Esecutivo: sostituzione e decadenza del Presidente, Segretario Generale o di tutti i componenti)

1. In caso di dimissioni del Presidente, il Comitato Esecutivo convoca entro quaranta giorni il Consiglio Nazionale per la sua sostituzione, secondo le modalità previste dallo statuto.
2. In caso di dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo, il Presidente convoca entro quaranta giorni il Comitato Esecutivo per la sua sostituzione secondo le modalità previste dallo statuto.
3. Nel caso di dimissioni ovvero decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo, il Presidente del CONS o, in sua vece, il Vicepresidente, oppure il componente più anziano per età del Comitato Esecutivo, convoca entro quaranta giorni il Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Comitato Esecutivo, secondo le modalità previste dallo Statuto.
4. In caso di dimissioni del Segretario Generale del CONS il Presidente convoca immediatamente il Comitato Esecutivo che provvede alla sua sostituzione.

Art. 25

(Verbalì riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo)

1. Delle riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo sono redatti appositi verbali a cura del Segretario Generale o di un membro o funzionario indicato a tal fine dal Presidente e sotto la sua responsabilità.
2. Le delibere delle riunioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche su apposita sezione del sito del C.O.N.S. tramite le modalità e nei tempi previsti dal regolamento interno del CONS. Nel medesimo regolamento vengono altresì individuate eventuali modalità di consultazione dei verbali da parte dei soggetti interessati.

Art. 26

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale del CONS è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente ed è scelto tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali che non siano già membri del Consiglio Nazionale.
2. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione della politica sportiva e a tutte le attività riconducibili all'ambito sportivo del CONS e, in particolare:
 - a) dà esecuzione, per quanto di sua competenza, alle delibere del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo relative all'attività sportiva avvalendosi, delle strutture e del personale degli uffici del CONS;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Consiglio Olimpico, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali;
 - c) coordina l'attività sportiva del CONS, curando i rapporti con le FSN, le DSA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e le altre Organizzazioni Sportive Internazionali.
3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con cariche direttive in seno a FSN, DSA ed Associazioni e Società Sportive affiliate.

Art. 27

(Inquadramento normativo ed economico del Segretario Generale)



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Il Segretario Generale del CONS per tutta la durata del suo incarico, se dipendente dello Stato o di Enti Pubblici o di società a partecipazione statale, è collocato in distacco amministrativo. Se dipendente di datore di lavoro privato, è collocato in aspettativa.
2. Al Segretario Generale è riconosciuto il trattamento retributivo previsto dall'Allegato "F" alla Legge 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche.
3. Durante il periodo di distacco, se dipendente pubblico, il Segretario Generale mantiene la titolarità del posto di provenienza, compreso il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle voci accessorie della retribuzione ed ogni altro diritto normativo ed economico presente e futuro legato al ruolo lavorativo di provenienza.
4. Gli emolumenti conseguenti sono a carico del bilancio del CONS.

Art. 28

(Composizione ed incompatibilità del Collegio dei Sindaci Revisori)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da un Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale. I membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dalla Segreteria di Stato competente.
2. Le incompatibilità per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori sono le medesime previste dall'articolo 21, commi 4 e 5.

Art. 29

(Durata in carica e attribuzioni del Collegio dei Sindaci Revisori)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica per un quadriennio olimpico ed ha le seguenti attribuzioni:
 - a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
 - c) verifica i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d) effettua le verifiche di cassa;
 - e) redige la relazione da presentare al Congresso di Stato al termine di ciascun anno finanziario sulla gestione contabile del CONS.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori può assistere alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e del Consiglio Olimpico.

Art. 30

(Compensi)

1. Ai componenti del Comitato Esecutivo del CONS ed ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, spetta un compenso mensile fisso e un gettone di presenza determinato con decreto delegato.
2. Parimenti, ai componenti del Tribunale Sportivo, organo di giustizia sportiva di nomina del Consiglio Nazionale, spetta un compenso annuo determinato dal Comitato Esecutivo a carico del Bilancio dell'Ente.
3. Il Comitato Esecutivo può determinare il compenso anche per eventuali Commissioni o organismi interni, per l'attività svolta.

Art. 31

(Controllo sugli organi ed amministrazione straordinaria)

1. Il Consiglio Nazionale con apposita delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può disporre la revoca del Presidente e del Comitato Esecutivo del CONS o di suoi



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

singoli membri, esclusivamente per persistenti inosservanze delle disposizioni di legge e nel caso riscontri gravi irregolarità amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

2. Il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario, con poteri di ordinaria amministrazione e con durata in carica per sei mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi oggetto di provvedimento di revoca ovvero di scioglimento.

3. Avverso il provvedimento di scioglimento degli organi del CONS, l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 32

(Commissione Tecnica)

1. La Commissione Tecnica del CONS è nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo.

2. La Commissione Tecnica è composta da un numero di membri non superiore a quattro, i quali restano in carica per l'intero quadriennio olimpico. Con apposito regolamento del CONS sono disciplinate le modalità di nomina e i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico.

3. I membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad espletare i compiti elencati nell'apposito mansionario, svolgendo attività di studio, organizzazione e supervisione tecnica sotto il coordinamento del Presidente o di un delegato del Comitato Esecutivo.

4. All'interno della Commissione Tecnica i rapporti di servizio, i metodi di lavoro, i programmi, i tempi e le modalità delle prestazioni, gli orari e quant'altro vengono concordati secondo criteri di flessibilità tali, comunque, da garantire l'assolvimento degli impegni programmatici sottoscritti, che saranno valutati dagli organi competenti del CONS.

TITOLO IV

FEDERAZIONI SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE, ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Art. 33

(Natura e finalità delle Federazioni Sportive Nazionali)

1. Le FSN riconosciute e affiliate al CONS sono enti di natura privatistica senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica.

2. Le FSN sono preposte:

- a) all'organizzazione e al potenziamento dello sport;
- b) alla preparazione tecnica ed atletica nell'ambito delle singole discipline sportive;
- c) alla designazione degli atleti delle squadre/rappresentative nazionali per le competizioni internazionali;
- d) all'inquadramento dei tecnici, medici, ufficiali di gara, collaboratori e di quanti altri partecipano all'attività sportiva federale.

3. È compito delle FSN:

- a) promuovere, organizzare e coordinare, anche sul piano finanziario, in collaborazione con le Associazioni o Società Sportive affiliate, l'attività sportiva e le varie manifestazioni nazionali ed internazionali nel rispetto dei regolamenti sportivi, delle norme del Codice Mondiale Anti Doping, secondo i principi dell'etica e della lealtà sportiva, conformemente all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- b) attivare le iniziative ed i programmi loro riservati riguardanti la diffusione della cultura sportiva, il potenziamento e lo sviluppo dell'attività agonistica con particolare attenzione alla preparazione degli atleti per la partecipazione alle Olimpiadi, Paralimpiadi e alle altre manifestazioni similari;
- c) svolgere l'attività sportiva e le relative attività di promozione di loro competenza, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONS, del CIO dell'IPC e della rispettiva Federazione



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

Internazionale, purché queste ultime non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi dell'ordinamento sportivo nazionale.

4. Alle FSN è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONS.

5 L'attività sportiva e le attività di promozione del movimento Paralimpico e Special Olympics in armonia con le deliberazioni del CONS, del CIO e dell'IPC e delle rispettive Federazioni Internazionali, purché queste ultime non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi dell'ordinamento sportivo nazionale, sono affidate e riservate alle Federazioni a ciò deputate.

Art. 34
(Sede – Tipologia)

1. Le FSN devono avere sede nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Le FSN sono costituite dalle Associazioni e dalle Società Sportive affiliate e dai loro iscritti tesserati alla Federazione e, solo nei casi previsti dalla presente legge ovvero dallo Statuto del CONS, in relazione alla particolare attività sportiva, anche da singoli tesserati.
3. Le F.S.N. affiliate al CONS sono di tre tipi:
 - a) Federazione Olimpica;
 - b) Federazione non Olimpica;
 - c) Federazione Paralimpica.
4. La Federazione Olimpica è una federazione sportiva, riconosciuta da una Federazione Internazionale riconosciuta a sua volta dal CIO che, per statuto, ha lo scopo di disciplinare e governare uno sport incluso nel programma dei Giochi Olimpici.
5. La Federazione non Olimpica è una federazione sportiva, riconosciuta da una Federazione Internazionale riconosciuta a sua volta dal CIO, che, per statuto, ha lo scopo di disciplinare e governare uno sport non incluso nel programma dei Giochi Olimpici.
6. La Federazione Paralimpica è una federazione sportiva, riconosciuta da una Federazione Internazionale riconosciuta a sua volta dall'IPC che, per statuto, ha lo scopo di disciplinare e governare uno sport incluso nel programma dei Giochi Paralimpici.
7. Il CONS può riconoscere Federazioni di Servizio, organismi ausiliari o Federazioni tecniche di supporto o altri enti di natura privatistica e con vocazione sportiva i cui aderenti collaborano, a vario titolo e con competenze specifiche, con le Federazioni Olimpiche, non Olimpiche e Paralimpiche, nell'espletamento dell'attività sportiva degli atleti ed assicurano il regolare svolgimento delle competizioni sportive organizzate in territorio e fuori la Repubblica di San Marino.

Art. 35
(Requisiti comuni ed essenziali per la costituzione delle Federazioni)

1. Costituiscono requisiti comuni ed essenziali per costituirsi in Federazione, ai fini del riconoscimento dell'affiliazione al CONS:
 - a) l'affiliazione di una o più Associazioni Sportive che, anche complessivamente, abbiano almeno cento iscritti tesserati alla Federazione, come distinti alla lettera f);
 - b) essere affiliati ad una Federazione Internazionale Olimpica o Paralimpica o comunque riconosciuta dal CIO o dall'IPC;
 - c) organizzare manifestazioni sportive in territorio o a livello internazionale;
 - d) avere atleti agonisti che svolgono la loro attività sia in territorio che a livello internazionale;
 - e) disporre di un proprio settore tecnico;
 - f) avere iscritti inquadrabili nelle seguenti categorie:
 - 1) praticanti attività sportiva non competitiva;
 - 2) atleti agonisti (che svolgono attività competitiva suddivisi per categorie);
 - 3) dirigenti sportivi (membri di organismi eletti o nominati in ruoli direttivi da parte del CONS, delle FSN, DSA o delle Associazioni Sportive affiliate);



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- 4) tecnici, istruttori e allenatori, abilitati con apposita licenza federale;
- 5) collaboratori ausiliari (ufficiali di gara, giudici, arbitri, personale sanitario e accompagnatori);
- 6) sostenitori, benemeriti e onorari (o iscritti che non rientrano nelle categorie sopra indicate).

Art. 36

(Iscrizione alle Federazioni)

1. L'iscrizione individuale alle Federazioni avviene obbligatoriamente attraverso l'appartenenza ad una Associazione o Società Sportiva affiliata, fatto salvo per le categorie previste all'articolo 35, comma 1, lettera f), numeri 3), 4), 5) e 6 per le quali le singole Federazioni possono prevedere l'iscrizione diretta oppure attraverso l'affiliazione della Associazione o Società Sportiva di appartenenza.
2. Assumono la qualifica di federati le Associazioni o Società Sportive affiliate ed i loro singoli iscritti che ne fanno espressa richiesta.
3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, possono essere previste eccezioni per quanto concerne gli atleti sammarinesi residenti all'estero o che pur residenti in territorio svolgono attività sportiva continuativa prevalentemente solo all'estero o che per normative internazionali ovvero accordi bilaterali fra le rispettive Federazioni Sportive di appartenenza o per altro impedimento non possono risultare contemporaneamente iscritti sia in un'Associazione o Società Sportiva sammarinese sia in un'Associazione o Società Sportiva estera.
4. Non è ammessa l'iscrizione a più di una Associazione o Società Sportiva affiliata alla medesima FSN ad eccezione dei casi relativi alle Federazioni governanti più discipline sportive riconducibili a Federazioni Internazionali e all'inquadramento di uno stesso soggetto in diverse categorie compatibili con gli statuti.
5. Tutti i tesserati delle FSN hanno l'obbligo di rispettare le norme dell'Ordinamento Nazionale e Internazionale e di svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva, del fair play e della lealtà sportiva.

Art. 37

(Ordinamento delle FSN)

1. Per una stessa disciplina sportiva può essere costituita una sola FSN che sia riconducibile ad una Federazione Internazionale Olimpica, Paralimpica, o comunque riconosciuta dal CIO o dall'IPC.
2. L'ordinamento delle FSN, sia nelle norme statutarie che in quelle regolamentari e amministrative, deve essere in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.
3. Le FSN sono rette da uno Statuto, approvato dall'Assemblea Generale e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONS unitamente alle eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie.
4. Le FSN adottano regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative relative al proprio funzionamento ed a quello delle Associazioni o Società Sportive affiliate nonché all'esercizio delle discipline da esse gestite e regolate.
5. Le FSN sono tenute a riconoscere e rispettare i regolamenti emanati dal CONS
6. L'elenco degli affiliati e tesserati deve essere trasmesso annualmente al CONS nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni regolamentari approvate dal Comitato Esecutivo.

Art. 38

(Organi e competenze delle FSN)

1. Gli organi essenziali delle FSN sono:



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Sindaco Unico o il Collegio dei Sindaci Revisori per le FSN con bilancio consuntivo annuale di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00).
2. In relazione alla complessità della loro organizzazione, le FSN possono prevedere ulteriori organi.
3. Per le FSN con bilancio consuntivo annuale di importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), l'organo di cui al comma 1 lettera d) è facoltativo.
4. L'Assemblea Generale è il massimo organo della Federazione, ed è composta da tutti gli iscritti ovvero loro rappresentanti che risultano dagli elenchi federali, così come inviati annualmente al CONS ed il suo funzionamento è retto da proprie norme statutarie sulla base del principio di democrazia interna.
5. Le cariche direttive delle FSN sono incompatibili con quelle direttive delle Associazioni o Società Sportive ad esse affiliate.
6. Le FSN, attraverso i propri organi, amministrano e gestiscono i fondi, i proventi e le risorse per il perseguimento dei fini stabiliti dalla legge e dallo statuto federale, nell'interesse dei tesserati.

Art. 39

(Elezioni dei Dirigenti delle Federazioni Sportive)

1. I membri del Consiglio Federale possono essere cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino.
2. Il Presidente di Federazione deve essere cittadino sammarinese.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea Generale per l'elezione alle cariche federali gli iscritti sammarinesi e i residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Modi, termini, forme, rappresentanze e maggioranze per l'elezione degli Organi Federali sono stabiliti dai singoli statuti e regolamenti delle FSN, DSA e del CONS.
5. Le FSN devono prevedere nel proprio statuto la costituzione di una Commissione Atleti e l'elezione di un loro rappresentante nel Consiglio Federale con diritto di voto, eletto fra gli atleti stessi inquadrati nella medesima Federazione Sportiva. A questi non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera a).
6. Le FSN con almeno cinque tecnici inquadrati nei propri quadri federali, devono prevedere nel proprio statuto l'elezione di un rappresentante dei tecnici ed allenatori nel Consiglio Federale con diritto di voto, eletto fra gli stessi allenatori e tecnici. A questi non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera a).
7. Il diritto di voto per le Assemblee non elettive è regolato nelle modalità dalle singole FSN e dai principi fondamentali per gli statuti federali del CONS e deve essere comunque garantito a tutte le Associazioni Sportive regolarmente affiliate.
8. In caso di contestazioni sull'esito o procedure delle elezioni degli organi federali è ammesso il ricorso al Tribunale Sportivo.
9. Il Presidente di Federazione ed i Membri del Consiglio Federale hanno mandato quadriennale, sono rieleggibili o rinominabili nello stesso incarico un massimo di tre quadrienni consecutivi, decorso il quale possono ricandidarsi per un quarto mandato con maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 40

(Incompatibilità)

1. Coloro che rivestono cariche direttive all'interno di una determinata Federazione, non possono contemporaneamente ricoprire cariche direttive in una Associazione o Società Sportiva a questa affiliata o detenere cariche direttive in altre FSN o DSA.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

2. Non possono assumere cariche direttive nelle FSN, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, gli atleti agonisti nazionali che svolgono attività agonistica nell'ambito della Federazione di appartenenza, ovvero gli atleti selezionati a far parte di squadre ovvero rappresentative nazionali per la partecipazione a manifestazioni e competizioni internazionali.
3. Non possono assumere cariche direttive nelle FSN, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, gli allenatori, tecnici, medici, ufficiali di gara, consulenti e chiunque sia in rapporto di lavoro con la Federazione di appartenenza, i dipendenti del CONS e i funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
4. L'incompatibilità nel ricoprire cariche direttive, è estesa anche nei confronti di coloro che:
 - a) ricavano un reddito personale prevalente dall'attività sportiva ad essa collegata;
 - b) siano parenti e affini in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado, coniugi e conviventi more uxorio di dipendenti e dirigenti eletti o nominati nella medesima Federazione o in Associazioni o Società Sportive affiliate alla Federazione in questione.
5. E' ritenuta causa di incompatibilità con l'assunzione di cariche direttive nelle FSN l'aver riportato condanne penali passate in giudicato, fatta salva la sospensione condizionale della pena, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno od a pene che comportino, per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici.
6. In caso di conflitti di interessi temporanei o limitati a singole deliberazioni, i membri del Consiglio Federale interessati devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.
7. Nel caso in cui i componenti del Consiglio Federale vengano a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di permanente conflitto di interessi, devono risolvere la loro posizione nel termine di un mese, in caso contrario sono considerati decaduti dalla loro carica, con delibera del Consiglio Federale adottata nella sua prima seduta utile.

Art. 41

(Rinnovo delle cariche elettive)

1. Le FSN, le DSA, le Commissioni Atleti e la Commissione Atleti olimpici, debbono procedere al rinnovo delle cariche direttive entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti, statuti, regolamenti e le disposizioni impartite dal CONS.

Art. 42

(Richiesta di affiliazione)

1. Le FSN affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici o Paralimpici o comunque riconosciute dal CIO o dall'IPC e che abbiano esercitato almeno due anni di attività, possono richiedere al CONS l'adozione di provvedimento di riconoscimento e affiliazione in forma diretta o associata.
2. La domanda di riconoscimento deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) statuto;
 - b) elenco aggiornato delle Associazioni o Società Sportive affiliate e dei loro iscritti;
 - c) nominativi dei componenti il Consiglio Federale unitamente all'estratto del verbale di Assemblea in cui sono stati eletti;
 - d) resoconto documentato dell'attività sportiva svolta, della partecipazione ovvero organizzazione di manifestazioni, risultati conseguiti e programmi di attività.
3. Costituiscono elementi di ulteriore considerazione e valutazione, pur se non vincolanti, la presenza di impianti sportivi specifici in territorio e di eventuali accordi di cooperazione tecnico-sportiva di carattere internazionale.
4. Sulle istanze di affiliazione si pronuncia, entro sei mesi dal deposito della domanda di affiliazione, di modifica o revoca di affiliazione, il Consiglio Nazionale.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

5. Le Federazioni Sportive che non dispongono dei requisiti di legge per richiedere il riconoscimento e l'affiliazione al CONS come FSN o DSA, sono tenute comunque, per quanto compatibili, al rispetto delle norme della presente legge e al rispetto dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 43
(Forme di affiliazione)

1. Qualora la richiesta di affiliazione sia avanzata da una Federazione Sportiva che non disciplini uno sport che fa parte del programma dei Giochi Olimpici o Paralimpici, la domanda di affiliazione deve essere inoltrata al CONS, che valuta l'affiliazione in forma associata individuando la Federazione Sportiva Nazionale ritenuta più affine per tipo di disciplina e pratica sportiva.
2. Nel caso tale ipotesi non sia praticabile, la Federazione Sportiva può richiedere, in seconda istanza, il riconoscimento e l'affiliazione, in forma associata diretta al CONS, quale Disciplina Sportiva Associata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44.
3. Le modalità di riconoscimento e di affiliazione sono disciplinate da apposito Regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 44
(Discipline Sportive Associate)

1. Il CONS può riconoscere le Discipline Sportive Associate quali organizzazioni sportive equiparate alle FSN, dotate di personalità giuridica e che svolgono la loro attività senza scopo di lucro, affiliandole ad una FSN già riconosciuta oppure associandole direttamente.
2. Le D.S.A. possono richiedere l'affiliazione in forma associata al CONS ai sensi del regolamento di cui all'articolo 43, comma 3.
3. La domanda di riconoscimento e affiliazione di una DSA è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la disciplina sportiva gestita non deve già essere oggetto di una FSN già riconosciuta dal CONS;
 - b) vi sia la presenza di un'adeguata struttura organizzativa e dirigenziale;
 - c) sia dotata di un ordinamento statutario e regolamentare, che richiami l'ordinamento sportivo nazionale, le norme del CONS e dell'eventuale Federazione Internazionale di riferimento, fatte salve specifiche deroghe previste dall'apposito regolamento previsto per le DSA;
 - d) sia svolta per almeno due anni, in forma continuativa, attività sportiva, comprensiva della partecipazione con propri atleti alle manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale.
4. Le DSA possono partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale nelle modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il numero dei rappresentanti e il diritto di voto in Consiglio Nazionale.

Art. 45
(Commissariamento, sospensione, modifica e revoca di affiliazione)

1. Il Consiglio Nazionale, qualora vi siano ragionevoli motivi di ritenere fondato il sospetto di disfunzioni, inadempienze delle norme e delle finalità statutarie da parte delle FSN e DSA, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive ed alla correttezza amministrativa, dà incarico al Comitato Esecutivo, qualora quest'ultimo non avesse già provveduto autonomamente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera n), a disporre indagini e verifiche, per la formulazione di una relazione istruttoria.
2. Nel caso in cui, ad un primo sommario esame risultassero fondate le disfunzioni ed inadempienze ipotizzate, il Comitato Esecutivo adotta delibera con cui contesta le violazioni rilevate



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

e la notifica alla FSN od alla DSA oggetto di indagine, convocando altresì la medesima per un confronto formale non prima di quindici giorni dall'avvenuta notifica.

3. E' facoltà della FSN o della DSA indurre mezzi di prova sia per testi che per documenti, nonché allegazioni difensive nei quindici giorni successivi alla data del confronto formale di cui al comma 2.

4. Il Comitato Esecutivo, all'esito della procedura di cui ai commi 2 e 3, convoca il Consiglio Nazionale a cui relaziona in merito, avanzando la propria proposta formale in ordine all'eventuale sanzione da comminare.

5. Il Consiglio Nazionale, in esito al procedimento d'indagine ed alla relazione del Comitato Esecutivo, delibera a maggioranza dei componenti, l'atto di proscioglimento dalle contestazioni o, in alternativa, l'atto di commissariamento, di sospensione transitoria o di revoca dell'affiliazione, come disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere m) e n). La delibera deve essere notificata entro quindici giorni, a mezzo di raccomandata, alla FSN o DSA interessata.

6. Avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

7. Il mantenimento o la modifica della modalità di affiliazione al CONS in qualità di FSN o DSA sono disciplinati da apposito regolamento emanato dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 46

(Associazioni Sportive - natura e fini)

1. Le Associazioni Sportive, rette da uno statuto, sono gruppi organizzati di natura privatistica che non perseguono scopo di lucro e che costituiscono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria.

2. L'adesione ed il recesso sono volontari e si accede alle cariche sociali per elezione, nel rispetto dello statuto e delle norme di riferimento qualora affiliate delle FSN o DSA competenti.

3. E' considerata causa di incompatibilità alle cariche di cui al comma 2 avere riportato condanne penali passate in giudicato, fatta salva la sospensione condizionale della pena, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici.

4. Le Associazioni Sportive possono richiedere l'affiliazione alle FSN o DSA competenti dalle quali dipendono tecnicamente e disciplinarmente, nonché dal punto di vista amministrativo.

5. Le Associazioni Sportive dotate di personalità giuridica sono tenute all'osservanza delle norme previste per la tenuta contabile, compreso l'obbligo di formazione del bilancio, l'elenco iscritti e la tenuta dei verbali, nelle modalità previste dalla legge.

6. Le Associazioni Sportive non dotate di personalità giuridica, che intendono affiliarsi alle FSN o alle DSA se tale facoltà è prevista nei propri statuti, sono tenute a trasmettere la documentazione amministrativa richiesta, compreso il rendiconto dell'attività e dei finanziamenti, come previsto dalle norme federali o delle DSA.

7. Tutte le Associazioni Sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive F.S.N. o delle DSA gli atleti nazionali selezionati per far parte delle squadre/rappresentative federali e nazionali nel rispetto delle norme del CONS, dell'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.

8. Le Associazioni Polisportive possono richiedere l'affiliazione alle FSN o alle DSA competenti dovendo, in ogni caso, sottostare agli obblighi di cui al presente articolo.

9. Contro il provvedimento di diniego di affiliazione da parte delle FSN o delle DSA, alle Associazioni Sportive interessate è consentito ricorrere al Tribunale Sportivo.

Art. 47

(Finanziamento delle Federazioni, Discipline Associate e Associazioni o Società Sportive)



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Le FSN e le DSA perseguono i propri fini per il tramite del sostegno finanziario erogato annualmente dal CONS nonché da:
 - a) eventuali introiti derivanti dalla gestione degli impianti sportivi;
 - b) contributi provenienti da altri Enti Pubblici o privati o da Organizzazioni sportive internazionali;
 - c) erogazioni e liberalità ricevute da parte di privati;
 - d) ricavi da manifestazioni sportive, sponsorizzazioni e merchandising.
2. Le Associazioni o Società Sportive non affiliate alle Federazioni Sportive o Discipline Associate o altre Organizzazioni possono ricevere, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), contributi dal CONS unicamente se dotate di personalità giuridica.

Art. 48

(Registro delle Associazioni e Società Sportive affiliate)

1. Al fine di attestare la regolare affiliazione delle Associazioni e Società Sportive alle FSN o DSA è istituito presso il CONS il Registro delle Associazioni Sportive affiliate.
2. L'iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive affiliate è obbligatoria al fine di perfezionare lo status di Associazione o Società Sportiva affiliata ad una FSN o DSA riconosciuta dal CONS onde accedere ai finanziamenti pubblici e fruire delle agevolazioni fiscali riservate, nell'ambito sportivo, dalla legge.
3. L'iscrizione è annuale e avviene mediante trasmissione, da parte delle FSN o DSA dello Statuto dell'Associazione o Società Sportiva, di eventuali successive modifiche ed emendamenti, del bilancio consuntivo, unitamente ai nominativi del Presidente o del legale rappresentante e dei membri del Consiglio Direttivo con poteri decisionali.
4. Le Associazioni Polisportive devono iscriversi per ogni sezione disciplinante una attività sportiva riconducibile alle diverse Federazioni o Discipline Associate ed indicare i dirigenti sportivi, con poteri decisionali referenti per ogni FSN o DSA riconosciuta dal CONS.
5. Con apposito regolamento adottato dal CONS sono disciplinati i termini e le modalità di accesso al Registro delle Associazioni Sportive affiliate, nonché la modalità di trasmissione dei dati e della relativa documentazione amministrativa necessaria.

**TITOLO V
ATTIVITÀ SPORTIVA**

Art. 49

(Attività sportiva professionale e dilettantistica)

1. Il movimento sportivo si articola nei settori professionistico e dilettantistico secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento sportivo e dalle Federazioni competenti, nel rispetto dei principi definiti dal CONS e dell'ordinamento sportivo internazionale.
2. Ai fini della presente legge, tutte le attività svolte dalle FSN, DSA e dalle Associazioni o Società Sportive affiliate ad esse, sono da considerarsi attività dilettantistiche ad eccezione di quanto previsto al comma 3.
3. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONS al fine della distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.
4. Rivestono la qualità di sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e collaboratori che, operando nel settore sportivo in modo prevalente, esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONS e che conseguono la qualificazione necessaria dalla FSN o DSA competente,



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

secondo le norme emanate dalle stesse, in osservanza delle direttive stabilite dal CONS per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 50

(Società sportive professionistiche)

1. Sono considerate società sportive professionistiche le società che partecipano ai rispettivi campionati professionistici, nazionali e internazionali, ed i cui atleti svolgono l'attività sportiva in maniera prevalente.
2. Possono stipulare contratti con atleti professionistici solo le Società Sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa vigente in materia, e dopo che abbiano ottenuto, per la loro disciplina sportiva, il preventivo nulla osta della F.S.N. competente, previo parere del CONS.
3. La Società Sportiva deve ottenere l'affiliazione da una o più FSN riconosciute dalla Federazione Internazionale che disciplina l'attività sportiva oggetto del contratto. L'affiliazione può essere revocata dalla FSN per gravi infrazioni alla legge o all'ordinamento sportivo.
4. La revoca dell'affiliazione della Società Sportiva determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva professionistica.
5. Per quanto compatibili, si applicano le medesime disposizioni di cui alle Associazioni Sportive affiliate.

Art. 51

(Vigilanza)

1. La vigilanza ed il controllo sulla regolarità organizzativa, disciplinare ed amministrativa delle attività sportive professionistiche sono esercitati dalle FSN o DSA competenti.
2. Le FSN e le DSA sono tenute ad introdurre nello statuto apposite norme sulla disciplina dello sport professionistico, tendendo in considerazione che tutti i soggetti che esercitano lo sport professionistico a qualsivoglia titolo sono tenuti all'osservanza della presente legge e di tutte le norme nazionali ed internazionali che regolano l'attività sportiva.

Art. 52

(Disposizioni fiscali e tributarie)

1. I contributi, rimborsi spese documentati, i premi, i compensi nonché indennità di trasferta, fino ad un massimo di 10.000,00 (diecimila/00) euro annui, erogati in favore di collaboratori sportivi ovvero sportivi non professionisti dal CONS e dalle FSN, DSA ed Associazioni ad esso affiliate, sono esenti da imposta di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
2. I dipendenti privati che prestano la propria opera, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche svolte presso il CONS, FSN, DSA ed Associazioni affiliate, al di fuori dell'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, possono percepire, per tali finalità, contributi e rimborsi spese, laddove documentati e nelle modalità ed entro i limiti indicati al comma 1, senza incorrere nelle incompatibilità o casi d'impedimento previsti dalle disposizioni di legge in materia di lavoro.
3. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività presso il CONS, FSN, DSA ed Associazioni affiliate fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
4. Tale prerogativa di non incompatibilità viene riconosciuta, nei limiti indicati al presente articolo, ai titolari di reddito da pensione o altri trattamenti previdenziali, assegni di invalidità e di indennità economica speciale.

TITOLO VI

INQUADRAMENTO ATLETI, DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

Art. 53

(Atleti di Interesse Nazionale)

1. La Commissione Tecnica individua ed indica al Comitato Esecutivo gli Atleti di Interesse Nazionale (di seguito brevemente AIN), designati periodicamente dal CONS sulla base di comprovati risultati agonistici internazionali.
2. Per gli AIN, qualora sussistano i necessari presupposti tecnico-agonistici, saranno definiti dal CONS appositi programmi di intervento volti a valorizzarne le prestazioni ed a favorirne la crescita sportiva.
3. Per l'attuazione di tali scopi l'Amministrazione e la scuola di ogni ordine e grado, rimangono impegnate a fornire, su richiesta del CONS, la propria collaborazione in relazione all'adesione degli AIN a progetti sportivi di lunga durata appositamente attivati e deliberati, per il perseguimento di risultati agonistici di alto valore.
4. A tal proposito, il CONS, per garantire lo svolgimento di attività di propria competenza e per consentire lo svolgimento dei programmi agonistici di cui al presente articolo, può stipulare apposite convenzioni con gli Atleti di Interesse Nazionale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate per l'intero periodo di attività agonistica degli AIN e per i successivi ventiquattro mesi dalla data di cessazione della medesima.
6. Le prestazioni oggetto della convenzione svolta dall'AIN in favore del CONS nonché le modalità di svolgimento della medesima sono stabilite, di volta in volta, all'interno della convenzione stessa. Gli oneri retributivi sono a carico del bilancio del CONS.

Art. 54

(Atleti - Commissioni Nazionali degli Atleti - Commissione Atleti olimpici)

1. Gli atleti sono inquadrati presso le FSN, le DSA e le Associazioni o Società Sportive affiliate, e partecipano alle competizioni nel rispetto dei principi dell'etica e della lealtà sportiva, del fair play, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli atleti agonisti nazionali selezionati per le rappresentative/squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni del CONS, delle FSN e DSA di appartenenza ed hanno l'obbligo di onorare il ruolo ad essi conferito. Gli stessi, si impegnano parimenti a rispettare le norme anti doping contenute nel Codice Mondiale della WADA e le norme che regolano le competizioni sportive organizzate dal CIO, dall'IPC, dal CONS, dalle Federazioni Sportive Internazionali, dalle FSN e DSA.
3. Gli atleti devono costituirsi in una Commissione Nazionale Atleti presso il CONS e, nell'ambito delle varie discipline, in Commissioni Atleti federali delle singole FSN e DSA, dotandosi di norme autonome di funzionalità operativa e disciplinate secondo criteri guida approvati dal Consiglio Nazionale. Con apposito regolamento del CONS sono disciplinate le modalità di nomina e i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico. Tali commissioni hanno lo scopo di formulare proposte, suggerimenti e migliorie indirizzate agli organi direttivi delle varie organizzazioni sportive.
4. In applicazione dei principi del CIO, in seno al CONS è istituita la Commissione Atleti Olimpici, coordinata da un rappresentante eletto fra gli atleti sammarinesi che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dalla Carta Olimpica del CIO.
5. Al rappresentante della Commissione Atleti Olimpici, che ne coordina l'attività in base ad un apposito regolamento interno, formulato dagli stessi atleti e ratificato dal Comitato Esecutivo, è riconosciuta la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale, con diritto di voto.
6. Per il perseguimento delle finalità della Commissione Atleti Olimpici, della Commissione Nazionale Atleti e delle Commissioni Atleti federali delle singole FSN e DSA, le stesse possono avvalersi delle strutture e risorse del CONS e delle FSN e DSA ove presenti, e compatibilmente con gli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci delle organizzazioni sportive competenti.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

Art. 55

(Dirigenti sportivi - Tecnici - Ufficiali di gara)

1. I dirigenti sportivi inquadrati nei vari organi del CONS, delle FSN, delle DSA e delle Associazioni o Società Sportive affiliate, devono esercitare la loro funzione nel pieno rispetto dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Qualora sia determinato un compenso, i contributi erogati dal CONS alle FSN e alle DSA non possono essere utilizzati per corrispondere tali emolumenti.
2. I tecnici, gli allenatori ed i preparatori fisici inquadrati presso le Associazioni o Società Sportive, le FSN e DSA e presso il CONS, sono altresì portatori dei principi dello sport di cui alla presente legge nonché di quelli contenuti nella normativa antidoping.
3. Gli ufficiali di gara, inquadrati nelle rispettive FSN e DSA, possono partecipare, nella qualifica a loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità ed il rispetto delle regolamentazioni nazionali ed internazionali.
4. Le FSN e le DSA hanno la facoltà di riconoscere gruppi od associazioni di ufficiali di gara.
5. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni nel rispetto della lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del giudizio.

**TITOLO VII
TUTELA DELLA SALUTE**

Art. 56

(Tipologia dei controlli e certificazioni di idoneità)

1. Ai fini della tutela della salute, di tutti coloro che si apprestano a praticare o praticano attività sportiva agonistica e non agonistica, si dispongono garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nell'ambito delle attività organizzate dal CONS, dalle FSN, dalle DSA e dalle Associazioni o Società Sportive affiliate.
2. Coloro che praticano un'attività sportiva agonistica e non agonistica devono sottoporsi periodicamente ad un controllo di idoneità specifica in riferimento alla disciplina sportiva che intendono svolgere o svolgono.
3. L'accertamento di idoneità viene determinato sulla base delle valutazioni dei medici certificatori tenuto conto delle indicazioni contenute, relativamente agli sport praticati, in apposito protocollo sanitario predisposto dall'ISS d'intesa con l'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi (di seguito, brevemente, Authority Sanitaria).
4. I certificati medici sportivi si classificano come di seguito:
 - a) certificato medico agonistico: obbligatorio per tutti coloro che, tesserati al CONS, alle FSN, alle DSA e alle Associazioni o Società Sportive affiliate, praticano un'attività sportiva qualificata da ciascuna organizzazione come agonistica. Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specialistici in medicina dello sport o aventi titoli equipollenti, come previsto dalla normativa vigente in materia. La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo il protocollo definito dalle FSN per ciascuna attività sportiva, tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo di riferimento di cui al comma 3. La periodicità della visita è annuale, salvo previsioni specifiche contenute nel suddetto Protocollo;
 - b) certificato medico non agonistico: sono definite attività sportive non agonistiche quelle praticate nell'ambito di attività organizzate dal CONS, dalle FSN, dalle DSA e dalle Associazioni Sportive affiliate, che le suddette organizzazioni qualificano come non agonistiche. I certificati medici per tale attività sportiva possono essere rilasciati secondo le modalità previste dal Protocollo di cui al comma 3.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

5. Presso l'Authority Sanitaria è istituito l'elenco dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità, come previste dal presente articolo, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
6. Le visite mediche per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica effettuate presso i servizi dell'ISS sono gratuite per i minori o per gli atleti disabili.
7. Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica per la specifica disciplina deve essere presentato dall'interessato e conservato presso l'Associazione o Società Sportiva a cui il soggetto è tesserato e costituisce condizione indispensabile ai fini del tesseramento dell'atleta e per la conseguente partecipazione ad attività sportive agonistiche e non agonistiche.

Art. 57

(Organizzazione Nazionale Anti Doping - NADO San Marino: funzioni e composizione)

1. Coerentemente con le finalità della presente legge è istituito, quale Organizzazione Nazionale Anti Doping (NADO), il NADO San Marino, dotato di autonomia operativa, con competenza nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Il NADO San Marino è investito dell'autorità e della responsabilità di programmare, cooperare, proporre, coordinare, vigilare, prevenire e reprimere il fenomeno del doping, in conformità al Codice Mondiale Anti Doping della WADA e alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti del CIO, dell'IPC, del CONS e dello specifico Regolamento Antidoping del NADO, con la finalità di prevenire la somministrazione o l'assunzione volontaria da parte dell'atleta di sostanze vietate e metodi proibiti, allo scopo di accrescere artificialmente e slealmente il rendimento fisico e le prestazioni nell'attività agonistica e non agonistica.
3. Fanno parte del NADO San Marino e permangono in carica per un quadriennio:
 - a) un rappresentante del CONS, nominato dal Consiglio Nazionale;
 - b) un rappresentante designato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport scelto fra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
 - c) un rappresentante medico designato dalla Segreteria di Stato per la Sanità;
 - d) un rappresentante delle FSN;
 - e) un rappresentante delle Associazioni o Società Sportive;
 - f) un rappresentante della Commissione degli Atleti Olimpici o della Commissione Nazionale Atleti.
4. Il presidente del NADO San Marino è nominato di intesa tra il Segretario di Stato con delega allo Sport, il Segretario di Stato alla Sanità e il Presidente del CONS.
5. Il NADO San Marino è dotato di un proprio Regolamento interno, in armonia con le disposizioni della WADA, impartite a tutti i Comitati Olimpici Nazionali, alle Federazioni Internazionali e altre Organizzazioni sportive, e che devono essere riconosciute ed applicate da tutte le FSN, le DSA e loro Associazioni o Società Sportive affiliate, riconosciute dal CONS pena la sospensione ovvero la revoca dell'affiliazione all'Ente stesso.
6. Al NADO San Marino compete tutto il contenzioso, ivi comprese le sanzioni da comminarsi agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori di supporto dell'atleta o delle squadre.
7. I ricorsi avverso le sanzioni del NADO San Marino possono essere rivolti al Tribunale Nazionale Anti Doping.
8. Il NADO San Marino riceve uno specifico stanziamento economico annuale stabilito dalla Segreteria di Stato per la Sanità, per tutte le attività previste dalla presente legge, dal Regolamento Antidoping del CONS e dal Regolamento Antidoping del NADO San Marino, compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio e previa presentazione di una dettagliata relazione annuale e programmatica da inviarsi alla Segreteria di Stato competente entro il 31 gennaio di ogni anno.
9. I contributi per l'adesione di San Marino ad Enti ed Organizzazioni Internazionali sono così suddivisi:
 - a) Il contributo annuale per l'Organizzazione Mondiale Antidoping – WADA viene assolto da parte della Segreteria di Stato con delega allo Sport;



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- b) Il contributo annuale per la Convenzione contro il Doping presso l'UNESCO viene assolta dalla Segreteria di Stato per gli affari Esteri;
- c) Il contributo annuale per le Organizzazioni Antidoping, differenti da quelle del punto 1 e 2 viene assolto dalla Segreteria di Stato per la Sanità.

**TITOLO VIII
ASSICURAZIONI**

Art. 58
(Assicurazioni)

- 1. Le FSN, le DSA e le Associazioni o Società Sportive affiliate hanno l'obbligo di assicurare, direttamente o tramite polizze complessivamente stipulate dal CONS alle quali le FSN o DSA possono aderire, tutti i propri tesserati, agonisti o praticanti che prestano attività ludico-sportiva, contro danni derivanti da eventuali infortuni che possano occorrere nell'esercizio dell'attività sportiva.
- 2. All'obbligo di copertura assicurativa sono soggetti anche i dirigenti, i tecnici, i medici, i collaboratori iscritti alle Associazioni sportive affiliate, regolarmente tesserati alle FSN, alle DSA e i singoli tesserati direttamente a queste ultime.
- 3. Detta copertura assicurativa deve comprendere anche i rischi connessi ai trasferimenti dal domicilio ai luoghi di raduno effettuati sia con mezzi propri che con mezzi collettivi. Agli oneri derivanti dalla prevista copertura assicurativa si provvede con il tesseramento dei singoli federati ed iscritti di cui sopra.
- 4. La responsabilità civile del CONS, delle FSN, delle DSA, delle Associazioni o Società Sportive affiliate nonché dei rispettivi dirigenti, tecnici, atleti e tesserati, in relazione alle attività previste dalla presente legge, deve essere coperta da adeguata garanzia assicurativa. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa di cui al presente comma sono a carico del CONS.
- 5. Le organizzazioni sportive hanno l'obbligo stipulare adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e verso i partecipanti le manifestazioni e le competizioni sportive di qualsiasi genere, nonché in caso di gare e prove da loro organizzate.
- 6. In caso di responsabilità civile verso i soggetti di cui al comma 1, da parte dei soggetti previsti al comma 2, gli indennizzi corrisposti dall'assicuratore infortuni sono computati nell'eventuale maggior risarcimento dovuto ai sensi della responsabilità civile.
- 7. Le imprese assicuratrici, per gli indennizzi dovuti ai sensi del comma 1, non hanno possibilità di azione di regresso nei confronti dei responsabili civili assicurati ai sensi del comma 2.
- 8. I capitoli ed i massimali della copertura assicurativa di cui ai commi precedenti non possono essere inferiori ai minimi stabiliti periodicamente dal Comitato Esecutivo del CONS in relazione ai rischi di ogni singola disciplina sportiva.

**TITOLO IX
GIUSTIZIA SPORTIVA**

Art. 59
(Tribunale Sportivo e Tribunale Nazionale Anti Doping)

- 1. È istituito il Tribunale Sportivo del CONS il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento di Giustizia Sportiva deliberato dal Consiglio Nazionale.
- 2. Il Tribunale Sportivo del CONS, con funzione giudicante, svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 3. Sono organi del Tribunale Sportivo del CONS:
 - a) un Giudice Sportivo di I Grado, nominato dal Consiglio Nazionale;
 - b) un Giudice Sportivo di II Grado o d'appello, nominato dal Consiglio Nazionale;



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

- c) un Cancelliere, nominato dal Comitato Esecutivo;
4. Il Consiglio Nazionale nomina uno o più Giudici Sportivi supplenti in caso di sostituzione dei titolari per ragioni d'incompatibilità o di inopportunità.
5. Il Tribunale Sportivo del CONS ha competenza, con pronuncia definitiva, sulle controversie che contrappongono una FSN o una DSA a soggetti affiliati, ad Associazioni o Società Sportive o a singoli tesserati o provvisti di licenza sportiva, a condizione che siano stati previamente esperiti i ricorsi interni alla FSN o alla DSA, nei rispettivi organi di giustizia, ove presenti.
6. In riferimento alle controversie di cui al comma 5, gli Statuti e i regolamenti delle FSN e delle DSA possono prevedere il tentativo di conciliazione ovvero il ricorso al procedimento arbitrale.
7. Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi entro un termine ragionevole dal ricevimento del ricorso, fatto salvo quanto eventualmente previsto per specifici casi dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
8. Il Tribunale Sportivo del CONS non ha competenza in materia di doping, la cui giurisdizione è demandata al Tribunale Nazionale Anti Doping, la cui composizione, competenza e giurisdizione sono disciplinate nell'apposito Regolamento Anti Doping del NADO San Marino.

Art. 60

(Regolamento di Giustizia Sportiva)

1. Il Regolamento di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, disciplina le norme generali del procedimento e deve, inoltre, prevedere:
- a) i principi, le norme di accesso all'iter della giustizia sportiva e l'organizzazione amministrativa presso il CONS;
 - b) la nomina, i requisiti per l'elezione e la competenza degli organi di giustizia sportiva delle Federazioni e del CONS;
 - c) le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti;
 - d) la gestione dei pagamenti delle spese processuali sostenute dal Tribunale Sportivo;
 - e) le sanzioni e i provvedimenti disciplinari e relativo registro;
 - f) le modalità e i termini per i provvedimenti di clemenza.
2. La normativa di cui al presente articolo non si applica nei casi di partecipazione di atleti, società e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali.
3. La disciplina prevista dal presente articolo in riferimento alle FSN e DSA si applica integralmente anche alle Associazioni o Società Sportive affiliate a queste ultime.

Art. 61

(Rapporti tra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria)

1. Per questioni di diretta competenza della giustizia sportiva, non è in alcun modo possibile adire la giustizia ordinaria prima di aver ricorso alla giustizia sportiva stessa ed aver pertanto esperito tutti i gradi ad essa connessi.
2. L'avvio dell'azione penale non interrompe o sospende il procedimento disciplinare sportivo, salvo diverse disposizioni degli organismi di giustizia ordinaria.

TITOLO X

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 62

(Finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti)

1. La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi pubblici e zone adiacenti, affidati dallo Stato al CONS, compete all'Ente nell'ambito degli appositi stanziamenti e secondo la disciplina



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

prevista dalla presente legge, fatte salve singole disposizioni previste nella normativa vigente ovvero nelle convenzioni relative alla gestione degli impianti sportivi stipulate dallo Stato o dal CONS.

2. La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi pubblici compete allo Stato, attraverso un apposito settore dedicato dell'AASLP i cui interventi trovano imputazione su appositi stanziamenti del Bilancio dello Stato.

3. Il CONS e l'AASLP concordano periodicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria spettanti rispettivamente al CONS e all'AASLP.

4. L'analisi periodica degli interventi di manutenzione straordinaria, con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli impianti ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, è vagliata sulla base di un Piano di priorità d'intervento sugli impianti sportivi approvato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), e previo confronto fra CONS e le Segreterie di Stato competenti.

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE E PERSONALE C.O.N.S.**

Art. 63
(Personale del CONS)

1. Il CONS è dotato di un modello organizzativo volto a realizzare le politiche sportive di indirizzo e che permetta allo stesso un'ottimale gestione dei carichi di lavoro con riferimento alle missioni e alle competenze così come individuate dalla presente legge.

2. Il CONS, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di personale con rapporto di lavoro di pubblico impiego così come determinato dal relativo fabbisogno di cui all'Allegato C.

3. Il Direttore dell'Ente previsto nel fabbisogno di cui al menzionato Allegato C, in cui altresì indicati i requisiti e titoli di studio:

- a) svolge le funzioni di capo del personale dell'Ente;
- b) sovrintende ed è responsabile della struttura e gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- c) collabora con il Presidente e con il Segretario Generale, conformandosi agli indirizzi espressi dal Comitato Esecutivo del CONS e dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

Lo stato giuridico di Direttore dell'Ente è regolamentato dalle norme sulla Dirigenza Pubblica del settore Pubblico allargato.

4. Il CONS può altresì avvalersi di personale distaccato ai sensi dell'articolo 64.

Art. 64
(Distacco di personale)

1. Il CONS, per effettive esigenze organizzative, tecniche, agonistiche, nonché in relazione all'attuazione del programma di politica sportiva quadriennale approvato dal Consiglio Nazionale può richiedere il distacco di dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli Enti pubblici e a partecipazione statale e delle Aziende, delle FSN e datori di lavoro privati con specifiche competenze in ambito sportivo.

2. Sulle richieste inoltrate dal CONS provvedono rispettivamente il Direttore della Funzione Pubblica, i Direttori degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato e i singoli datori di lavoro privati. L'eventuale rifiuto del distacco deve essere motivato in relazione a indilazionabili esigenze di servizio.

3. Il distacco dei lavoratori dipendenti non influisce né sulla retribuzione, ad eccezione delle eventuali indennità di funzione, né sull'evoluzione del rapporto del dipendente distaccato. Al termine del periodo di distacco, i dipendenti, siano essi pubblici o privati, hanno diritto di essere riammessi al posto di lavoro precedentemente occupato con il riconoscimento a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

4. Possono accedere ai distacchi di cui al presente articolo anche i lavoratori autonomi, ai quali è riconosciuta un'apposita indennità fissata dal Comitato Esecutivo del CONS.
5. Gli oneri retributivi e contributivi connessi alla carriera dei dipendenti pubblici e privati e le indennità giornaliere per i lavoratori autonomi sono a carico del bilancio del CONS.
6. È data facoltà al Presidente del CONS di assumere, indipendentemente dalle liste di avviamento al lavoro e per l'intera durata del quadriennio olimpico di riferimento, fino ad un massimo di due funzionari a proprio supporto a cui attribuire funzioni di politica sportiva e a cui si applica una retribuzione determinata dal Comitato Esecutivo del CONS su proposta del Presidente ed interamente a carico del bilancio del CONS.
7. Al lavoratore eventualmente già dipendente, sia esso pubblico o privato, chiamato a svolgere le funzioni di cui al comma 6 si applicano le disposizioni relative al distacco di cui al presente articolo.

Art. 65

(Permessi straordinari sportivi)

1. Gli atleti, dirigenti, tecnici, sanitari, collaboratori e ufficiali di gara del CONS o inquadrati nelle rispettive FSN o DSA affiliate, su richiesta del Segretario Generale del CONS, possono usufruire di permessi straordinari sportivi retribuiti, sia se dipendenti del Settore Pubblico Allargato, sia se dipendenti di datori di lavoro privati, fino ad un massimo di quindici giorni per ciascun anno solare, per partecipare a competizioni o a riunioni di carattere internazionale.
2. I permessi sportivi retribuiti sono rilasciati esclusivamente per attività di interesse federale o nazionale. Una volta terminati i permessi sportivi retribuiti di cui al comma 1, possono essere rilasciati, nelle medesime modalità e per i medesimi fini, permessi sportivi non retribuiti.
3. Gli oneri retributivi dei permessi straordinari sportivi riconosciuti ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato ed ai dipendenti di datori di lavoro privati, sono a carico del bilancio del CONS.
4. Ai lavoratori autonomi, convocati dal Segretario Generale del CONS per conto dell'Ente o delle FSN e DSA affiliate, per la partecipazione alle competizioni ed alle riunioni è riconosciuta apposita indennità giornaliera, individuata con delibera del Comitato Esecutivo, a carico del bilancio CONS.

**TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 66

(Norme transitorie)

1. Il CONS è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, adottando tutti i regolamenti di competenza indicati, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Il CONS provvede alle nomine ed al conferimento degli incarichi ai sensi della presente legge a partire dal quadriennio olimpico successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. La decorrenza continuativa degli incarichi e delle nomine di cui alla presente legge non è retroattiva e ha inizio dal quadriennio olimpico successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato Esecutivo del CONS, successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, formula entro i successivi centottanta giorni la proposta di Statuto del CONS sottoponendolo, per la relativa approvazione, al Consiglio Nazionale, al CIO e all'IPC, ai fini del successivo invio per la presa d'atto alla Segreteria di Stato con delega allo Sport.
5. Gli attuali statuti e regolamenti delle FSN e DSA affiliate e delle Associazioni e Società Sportive affiliate devono essere uniformati alle norme introdotte dalla presente legge entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
6. Le FSN e le DSA affiliate al CONS, già costituite e riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiscono di diritto la personalità giuridica prevista dalla presente legge, con effetto dalla medesima data.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

7. L'acquisizione della personalità giuridica di cui al comma 6 avviene automaticamente senza necessità di ulteriori atti costitutivi, procedimenti amministrativi, autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica.
8. Restano fermi l'obbligo di adeguamento degli statuti alle disposizioni della presente legge e tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Art. 67

(Leggi abrogate o modificate)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare la Legge 13 marzo 1997 n.32 e la Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modifiche.
2. E' abrogato l'articolo 61 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e successive modifiche.

Art. 68

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 1



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Al fine di consentire il pieno e razionale utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà dello Stato è demandata al CONS la gestione dell'attività sportiva nelle palestre scolastiche al di fuori dell'orario di insegnamento, comprese le attività elettive e integrative.
2. L'utilizzo delle palestre non deve, in alcun modo, costituire condizionamento al servizio scolastico, il quale deve avere la precedenza di utilizzo delle strutture secondo quanto disposto dall'autorità scolastica.

Art. 2

1. La pulizia degli impianti utilizzati al di fuori dell'orario di insegnamento è a carico del personale obbligatoriamente adibito a tal fine da parte di FSN, DSA e dalle Associazioni Sportive alle quali è concesso l'utilizzo dell'impianto.
2. Il CONS può provvedere, ove ritenuto necessario, ad appaltare i servizi di pulizia delle palestre scolastiche ad imprese private specializzate. In tal caso, il CONS può richiedere agli utilizzatori un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per il servizio di pulizia, secondo quanto previsto dal Comitato Olimpico ed in particolare dal "*Regolamento per la concessione delle palestre e degli impianti sportivi affidati al CONS*" e relativi allegati.

Art. 3

1. Le FSN, le DSA e le Associazioni Sportive, che intendano usufruire delle palestre scolastiche per lo svolgimento di attività sportiva, attività motoria o per attività formative, corsi o attività agonistiche, devono inoltrare richiesta al CONS in cui deve essere specificato:
 - a) nominativo e recapito del responsabile a cui viene affidata temporaneamente la struttura;
 - b) tipo di attività che si intende svolgere;
 - c) giorni ed orari per i quali si richiede la concessione;
 - d) eventuali tariffe applicate.
2. Ulteriori informazioni aggiuntive possono essere richieste prima dell'avvio della stagione agonistica dal CONS.

Art. 4

1. Le richieste di concessione sono esaminate dal CONS in base all'ordine cronologico di presentazione delle medesime, adottando il criterio di equa distribuzione ma tenendo conto della priorità destinata alle attività agonistiche e, successivamente, alle attività amatoriali e di tempo libero.

Art. 5

1. I dirigenti incaricati delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Sportive affiliate, devono garantire l'osservanza delle seguenti norme:
 - a) rispetto degli orari concordati;
 - b) rispetto dell'ambiente utilizzato;
 - c) rispetto di norme e regolamenti di utilizzo delle palestre;
 - d) immediata rifusione al C.O.N.S. degli eventuali danni arrecati.

Art. 6

1. Qualora un assegnatario non utilizzi la palestra assegnata è tenuto ad informare immediatamente il CONS.

Art. 7



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Il CONS vigila sulla modalità d'uso delle palestre ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti può revocare la concessione dell'uso dell'impianto.

Art. 8

1. Nel caso in cui la richiesta di utilizzo delle palestre scolastiche sia inoltrata da gruppi organizzati senza scopo di lucro, il CONS valuta le richieste. In capo a tali utilizzatori vige l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 9

1. Per quanto non previsto dal presente Allegato e per la disciplina di dettaglio relativa alle concessioni degli impianti sportivi, si rinvia al "*Regolamento per la concessione delle palestre e degli impianti sportivi affidati al CONS*" e relativi allegati, approvato dal Consiglio Nazionale del CONS.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

ALLEGATO B

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER EVENTI SPORTIVI O ALTRE
ATTIVITÀ**

Art. 1

1. Allo scopo di salvaguardare il diritto di tutti i cittadini alla pratica e all'attività sportiva anche non agonistica, in ossequio all'articolo 1 della presente legge, è consentita l'apertura al pubblico degli impianti sportivi pubblici.
2. La pratica e l'attività sportiva non agonistica deve risultare compatibile con l'attività delle FSN, DSA e delle Associazioni Sportive affiliate, senza escludere che essa possa essere svolta anche contemporaneamente all'attività agonistica programmata, ove sussistano condizioni di sicurezza per i praticanti e per l'incolumità pubblica.
3. Gli utenti possono usufruire degli impianti sportivi ove previsto su prenotazione, nel rispetto delle norme di utilizzo degli stessi e del pagamento dell'eventuale tariffa, stabilita di concerto fra il CONS, le FSN, le DSA, le Associazioni Sportive ovvero gestori delegati, ed inserita nel "*Regolamento per la concessione delle palestre e degli impianti sportivi affidati al CONS*" e relativi allegati.

Art. 2

1. Le FSN e le DSA possono promuovere corsi o attività sportive, anche attraverso le Associazioni Sportive affiliate, utilizzando gli impianti di proprietà dello Stato o comunque in gestione al CONS, applicando tariffe orarie o tariffe/corso che devono essere previste nel "*Regolamento per la concessione delle palestre e degli impianti sportivi affidati al CONS*" e relativi allegati.

Art. 3

1. Tutte le eventuali entrate e uscite relative alla promozione di corsi o attività sportive a pagamento devono figurare nel Rendiconto Amministrativo delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o delle Associazioni Sportive affiliate.

Art. 4

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi sono periodicamente verificati dal CONS al fine di rendere gli impianti medesimi, nel limite del possibile, fruibili secondo le esigenze degli sportivi e dei praticanti le attività sportive.

Art. 5

1. Nel caso di utilizzo degli impianti sportivi finalizzato ad eventi sportivi o di altro genere, organizzati da Enti ovvero Organizzazioni private, fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni previste da parte degli Uffici competenti, il CONS stabilisce modalità e tariffe che sono previste nel "*Regolamento per la concessione delle palestre e degli impianti sportivi affidati al CONS*" e relativi allegati.

Art. 6



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

1. Per quanto non previsto dal presente Allegato e per la disciplina di dettaglio relativa alle concessioni degli impianti sportivi, si rinvia al “*Regolamento per la concessione delle palestre e degli impianti sportivi affidati al CONS*” e relativi allegati, approvato dal Consiglio Nazionale del CONS.

ALLEGATO C

FABBISOGNO COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

1. Il personale attribuito al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è relativo ai seguenti PDR:

Nr.	Profili di Ruolo (PDR)
1	Addetto di segreteria (ADAMSE)
1	Operatori Amministrativi (OPAMMI)
3	Operatori Specializzati Amministrativi (OPSPAMMI)
1	Operatore Specializzato Contabile (OPSCONT)
3	Collaboratori Amministrativi (COLAMMI)
3	Collaborati Tecnici (COLLTEC) – Disposizioni particolari: 1 PDR ricoperto da soggetto in possesso di laurea in ambito comunicazione/marketing; 1 PDR ricoperto da soggetto in possesso di laurea triennale ovvero master ovvero comprovata esperienza almeno biennale in ambito sportivo
2	Esperto Amministrativo (ESPAMMI) – Disposizioni particolari: 1 PDR ricoperto da soggetto in possesso di laurea in ambito giuridico.
1	Esperto Contabile (ESPCONT)
2	Esperto Tecnico (ESPTEC) – Disposizioni particolari: 1 PDR ricoperto da soggetto in possesso di abilitazione per lo svolgimento di funzioni di RSPP

Disposizioni particolari: Il Direttore del CONS ha facoltà di conferire n. 1 incarico di posizione organizzativa (PO).

Direttore



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

a) Titolo di Studio: Classi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza o in Scienze dell'Economia o in Scienze Economiche-Aziendali

2. Con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi effettuata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, il personale è relativo ai seguenti PDR:

Nr.	Profili di Ruolo (PDR)
6	Ausiliari di Servizio (AUSSERV)
10	Operatori Tecnici (OPETE)
3	Operatori Specializzati Tecnici (OPSTEC)
1	Collaboratore Tecnico (COLLTEC)

Disposizioni particolari: i PDR OPETE e AUSSERV sono ricoperti tenendo in considerazione l'attuale presenza di personale salariato in servizio presso il CONS che deve, in ogni caso, considerarsi ad esaurimento e che sono pertanto da sostituiti con i PDR di cui sopra.

Firmato digitalmente da: Rossano Fabbri
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 09/10/2026 09:51:36